

REGOLAMENTO (CE) N. 21/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2008

che modifica l'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco di test diagnostici rapidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce un elenco di test diagnostici rapidi approvati per il monitoraggio delle TSE nei bovini, negli ovini e nei caprini.
- (3) I test diagnostici rapidi e i loro controlli possono essere modificati solo previa comunicazione al laboratorio comunitario di riferimento (LCR) per le TSE e purché que-

st'ultimo concluda che le modifiche non alterano la sensibilità, la specificità o l'affidabilità dei test. Il 13 aprile 2007, l'LCR ha approvato modifiche apportate al test rapido post mortem «Enfer TSE Kit versione 2.0», e ha quindi raccomandato che la versione modificata di questo test («Enfer TSE versione 3») figuri anche nell'elenco dell'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

- (4) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato X del regolamento (CE) n. 999/2001 viene modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 61).